



Deliberazione n.	235	Seduta del	11 0 MAR. 2022
Approvazione del regolamento aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.			

Il Direttore Generale
Silvano Casazza

Richiamata la deliberazione n. 1 dell'8/09/2021 con cui questa ASST ha preso atto dell'insediamento del Dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza in virtù della D.G.R. n. XI/5197 del 07/09/2021;

Richiamata la deliberazione n. 37 del 17/01/2022 con cui il Direttore Generale ha avvocato a sé le funzioni di direttore Sociosanitario;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cosiddetto "Codice dei Contratti", che all'art.113 prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche;

Considerato che:

- l'attribuzione di tali incentivi economici è finalizzata a potenziare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione delle acquisizioni;
- le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., devono essere disciplinate in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di apposito Regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative e delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 - Allegato n. 1;

Dato atto che:

- i contenuti del suddetto Regolamento sono stati elaborati e condivisi con tutte le strutture interessate: S.C. Gestione Acquisti ed Economato, S.C. Affari Legali e Generali, S.C. Tecnico-Patrimoniale, Servizio Ingegneria Clinica e Servizio Informativo Aziendale;
- la proposta di Regolamento è stata condivisa in sede di Trattativa Sindacale RSU e OO.SS. del Comparto in data 14/2/2022 – come da verbale agli atti della S.C. Gestione Risorse Umane;



Rilevata, pertanto, l'opportunità di approvare il suddetto regolamento aziendale "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs 50/2016" recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il decreto legge 10 settembre 2021 , n. 121, convertito, senza modifiche per quanto riguarda l'art. 5 comma 10, con legge 9 novembre 2021, n. 156, ha stabilito che *"il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"*;

Rilevato che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri per il bilancio aziendale;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, dott. Giordano Repossi – Direttore S.C. Gestione Acquisti ed Economato, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 e s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare il regolamento aziendale "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs 50/2016" recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - i contenuti del suddetto Regolamento sono stati elaborati e condivisi con tutte le strutture interessate: S.C. Gestione Acquisti ed Economato, S.C. Affari Legali e Generali, S.C. Tecnico-Patrimoniale, Servizio Ingegneria Clinica e Servizio Informativo Aziendale;
 - la proposta di Regolamento è stata condivisa in sede di Trattativa Sindacale RSU e OO.SS. del Comparto in data 14/2/2022 – come da verbale agli atti della S.C. Gestione Risorse Umane;



3. di tenere conto che il decreto legge 10 settembre 2021 , n. 121, convertito, senza modifiche per quanto riguarda l'art. 5 comma 10, con legge 9 novembre 2021, n. 156, ha stabilito che *"il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"*;
4. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri per il bilancio aziendale;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, dott. Giordano Repossi – Direttore S.C. Gestione Acquisti ed Economato, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Monza

Allegato alla deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 10 MAR. 2022

Oggetto: Approvazione del regolamento aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

(Direttore S.C. Gestione Acquisti Economato)
Giordano Repposi

Visto di congruità tecnica di competenza

(Direttore Dipartimento Amministrativo)
Luigi G. Rossi

Parere in ordine alla regolarità contabile

(Direttore S.C. Economico Finanziaria)
Toni Genco



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/2016

PREMESSA: REGOLE DI SISTEMA

Si è tenuto conto di tutto quanto previsto e raccomandato dal suballegato A alla DGR 2672/ 2019:

Si riporta per comodità ed utile indicazione soltanto il seguente passaggio:

“4) Sulla determinazione della misura del fondo

Dato atto che il limite massimo di quotazione dell'incentivo per le funzioni tecniche è previsto dalla norma, le Aziende dovranno correttamente e prudentemente determinare e graduare la quota incentivante affinché la stessa, in rapporto di grandezza, risulti inversamente proporzionale al valore dell'appalto.

E' inoltre necessario regolamentare il decremento della misura dell'incentivo in ragione di ritardi sullo stato avanzamento lavori ovvero di incrementi dei costi non conformi alle norme del d.lgs. 50/2016.

5) Definizione dei criteri per la predisposizione di uno schema-tipo di regolamento di attuazione della disposizione normativa

Alla luce delle specificità, anche organizzative, proprie di ciascuna azienda del sistema e, nella ulteriore considerazione della doverosità di rispettarne l'autonomia decisionale Regione Lombardia intende fornire alcune indicazioni per l'implementazione del regolamento, rimettendo in ogni caso la definizione compiuta alla responsabilità delle singole aziende.

Ciascun ente potrà, in ragione della autonomia gestionale di cui si è detto, declinare i criteri di seguito suggeriti secondo le proprie esigenze (o discostarsene dandone opportuna motivazione, laddove lo ritenesse necessario/opportuno).

Art. 1 Obiettivi e finalità. Soggetti interessati. Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato “Codice”) ed in aderenza al suballegato A alla DGR 2672/ 2019 (in seguito denominato “Regole di sistema”), disciplina la costituzione di un fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'ASST MONZA, con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato e determinato, esclusivamente per le attività di:

- programmazione della spesa per gli investimenti;
- di valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- predisposizione delle specifiche tecniche dei capitolati speciali di appalto;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico e amministrativo ovvero verifica di conformità;
- collaudatore statico quando necessario;

per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto del progetto, dei documenti a base di gara, dei tempi e dei costi prestabiliti.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 1 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture.

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.

Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Sotto il profilo oggettivo della tipologia di acquisti, sono esclusi in ogni caso dall'applicazione dell'incentivo:

- Gli acquisti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi fino a 40.000 Euro;
- Gli acquisti effettuati in assenza di una procedura comparativa;
- Gli acquisti effettuati in proroga di contratti scaduti;
- Gli acquisti di beni o servizi per i quali non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

Art. 2 Criteri

Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 1 è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, di un servizio o di una fornitura, sia nei settori ordinari che nei settori speciali di cui all'art. 3, comma 1 lett. gg) e hh) del Codice, graduata secondo criteri che tengono conto:

- Il valore della fornitura/del servizio/dei lavori;
- La complessità della procedura;
- Le fasi della procedura.

Secondo quanto indicato nelle Regole di sistema si adottano criteri di seguito riportati.

A. Criteri per la costituzione del fondo relativi a servizi e forniture:

Per definire gli importi da registrare in bilancio relativamente a quanto previsto dall'art. 113 D.lgs. 50/2016 si procede individuando tre differenti tipologie di acquisto:

- Procedura comparativa effettuata da centrale di committenza e.g. ARIA/CONSIP;
- Procedura comparativa effettuata in forma aggregata attraverso le unioni formali d'acquisto/consorzi;
- Procedura comparativa effettuata autonomamente dall'Ente.

La procedura si intende definita in 3 distinte fasi:

- Fase 1: fase programmazione
- Fase 2: fase affidamento
- Fase 3: fase esecuzione

Ulteriori criteri sono enucleati e applicati all'art. 4 dedicato alla effettiva costituzione del fondo.

Casistiche per tipologia di acquisto:

Procedure singole

Il calcolo dell'incentivo viene effettuato sull'importo posto a base di gara (procedura di gara comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione di bando, avviso o lettera d'invito.

Per **importo** si intende il **fabbisogno della singola azienda**, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto/di altre aziende di Regione Lombardia.

Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto/consorzi

Quando l'ASST MONZA riveste il ruolo di Stazione appaltante capofila, effettua la procedura di gara e calcola l'incentivo per la fase 2: fase affidamento sull'importo complessivo posto a base di gara (procedura comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione di bando, avviso o lettera d'invito.

Per **importo complessivo** si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto/di altre aziende di Regione Lombardia.

L'ASST MONZA calcolerà, inoltre, il fondo per la fase 1: fase programmazione e per la fase 3: fase esecuzione, relativamente al valore complessivo dei propri fabbisogni.

Pertanto procederà nel seguente modo:

- Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo della base d'asta e accantonando il 35% del valore, corrispondente alla fase 2;
- Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo dei propri fabbisogni e accantonando il 65% del valore, corrispondenti alle fasi 1 e fase 3.

L'Azienda aggregata alla procedura di gara calcola l'incentivo sull'importo dei propri fabbisogni espressi all'azienda capofila attraverso atto di delega: gli scaglioni e le percentuali sono, quindi, riferiti, non al valore della gara nel suo complesso, ma ai fabbisogni della singola azienda aderente. Dal momento che la fase 2: fase affidamento non viene gestita dall'azienda aggregata, per la stessa il fondo per l'incentivo sulle funzioni tecniche si costituisce solo per la fase 1: fase programmazione e per la fase 3: fase esecuzione.

In aderenza a quanto indicato dalle Regole di sistema, l'ASST MONZA valorizza a Bilancio solo le quote di propria competenza, quelle cioè delle fasi direttamente gestite, non dovendosi prevedere uno scambio di risorse tra aziende aggregate e stazione appaltante capofila.

Procedure effettuate da soggetto aggregatore/centrale di committenza (es. ARIA/CONSIP)

Il calcolo dell'incentivo viene effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di adesione alla convenzione centralizzata.

Le quote dovranno essere valorizzate esclusivamente in riferimento alla fase 1: fase programmazione e alla fase 3: fase esecuzione.

Per importo di adesione alla convenzione centralizzata non verranno applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi.

Per quanto riguarda le merceologie di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori (**DPCM 11 luglio 2018**) e le eventuali procedure ponte, di collegamento con l'attivazione delle convenzioni centralizzate, secondo quanto indicato dalle Regole di sistema si provvederà ad applicare percentuali ridotte rispetto a quelle previste in tabella 1.

In particolare per le categorie Farmaci e vaccini saranno ridotte ad almeno il 50% delle percentuali previste in tabella 1.

B. Criteri per la costituzione del fondo relativi a lavori

Il fondo incentivante per funzioni tecniche è appostato sul quadro economico dell'intervento cui si riferisce.

L'ammontare complessivo del fondo, inclusivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato in via percentuale, che si raccomanda di determinare in relazione

al principio di contenimento della spesa pubblica, sull'importo dell'appalto posto a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, e costituito da una somma progressiva in rapporto all'entità dell'opera e al grado di complessità delle procedure, da valutarsi eventualmente in correlazione al Grado di Complessità di cui al DM 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che sarà valorizzata dall' ASST MONZA come Stazione Appaltante in relazione alla propria organizzazione aziendale.

In caso di opere pluriennali, stanti i limiti normativi imposti dal tetto massimo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per singolo dipendente (complessivo per anno e non per singola commessa) e dall'esclusione del personale dirigenziale dal percepimento degli incentivi in parola, ancorché valorizzati, è opportuno che in fase di accantonamento del fondo il RUP giustifichi gli importi appostati in relazione alla proiezione massima di distribuzione al personale individuato nel cd. "Atto di individuazione" di cui meglio infra, onde evitare immobilizzazioni sui quadri economici di intervento.

Eventuali varianti in corso d'opera, in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, non comportano rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo.

Eventuali varianti in corso d'opera ovvero interventi supplementari, il cui valore non sia ricompreso nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare, qualora non frutto di deficienze del progetto originario, rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi, a modifica del progetto originario, siano autorizzati da Regione Lombardia.

Nell'ipotesi in cui l'intervento sia da qualificare come fornitura con posa in opera, caratterizzato da assemblaggio/completamento del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alla prestazione economicamente prevalente.

Art. 3 Approvazione e proprietà degli elaborati

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'ASST MONZA che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere indicati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 4 Costituzione del fondo

E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, nella misura stabilita al successivo comma.

Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di seguito indicati, tra i soggetti di cui all'articolo 1;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

(le % della tabella sono già comprensive della quota pari al 20% destinata all'acquisto da parte degli enti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici, ecc.– comma 4 – art. 113):

Tabella 1: Fasce d'importo dei Servizi o delle Forniture

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000	1,0%
da euro 500.001 fino a euro 1.500.000	
- per la parte fino a euro 500.000	1,0%
- per la parte da euro 500.000 fino a euro 1.500.000	0,8%
da euro 1.500.001 fino a euro 5.000.000	
- per la parte fino a euro 500.000	1,0%
- per la parte da euro 500.000 fino a euro 1.500.000	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001 fino a euro 5.000.000	0,6%
da euro 5.000.001 fino a euro 20.000.000	
- per la parte fino a euro 500.000	1,0%
- per la parte da euro 500.000 fino a euro 1.500.000	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001 fino a euro 5.000.000	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001 fino a euro 20.000.000	0,4%
oltre 20.000.001	

- per la parte fino a euro 500.000	1,0%
- per la parte da euro 500.000 fino a euro 1.500.000	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001 fino a euro 5.000.000	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001 fino a euro 20.000.000	0,4%
oltre 20.000.001	0,0%

Tabella 2: Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara	Percentuale da applicare
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	100%
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	70%
Gare autonome/a livello di singola azienda	50%

Tabella 3: Fase della procedura di gara

Fase della procedura di gara	Percentuale da applicare
Fase 1: fase programmazione	10%
Fase 2: fase affidamento	35%
Fase 3: fase esecuzione	55%

Tabella 1A: Fasce d'importo dei Lavori Pubblici

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Fino a euro 500.000,00	2,00%.
Da 500.001 fino a euro 1.500.000,00	• fino a € 500.000,00 2,00%
	• da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00 1,70%
Da 1.500.001 fino a euro 5.000.000,00	• fino a € 500.000,00 2,00%
	• da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00 1,70%
	• da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00 1,50%
Da 5.000.001 fino a euro 20.000.000,00	• fino a € 500.000,00 2,00%
	• da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00 1,70%
	• da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00 1,50%
	• da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00 1,00%
Oltre i 20.000.000,00	• fino a € 500.000,00 2,00%
	• da € 500.001,00 fino a € 1.500.000 1,70%

• da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000	1,50%
• da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	1,00%
• oltre € 20.000.001,00	0,50%

Art. 5 Destinazione del fondo

Il fondo, come sopra costituito, è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80% delle risorse finanziarie, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività previste dall'art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016;
- b) per un ammontare pari al 20% delle risorse finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata (es. art.20 L.67/1988), per:
 1. acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 2. implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Art. 6 Fasi di ripartizione del fondo

In relazione alla quota del fondo destinata alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti individuati nel presente regolamento, **si prevede** una ripartizione per fasi secondo la seguente tabella:

tabella 3 fase di procedura	Percentuale da applicare
Fase 1: programmazione	10%
Fase 2: affidamento	35%
Fase 3: esecuzione	55%

Si gradua la ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori sulla scorta delle funzioni ed attività tassative di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 affidate al personale, suddiviso in relazione alle fasi succitate, tenuto conto dei seguenti criteri:

- Inquadramento, competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono inquadrati;
- complessità delle opere.

Art. 7 Atto di individuazione

In fase di programmazione di ogni singolo intervento, il Responsabile della Struttura Complessa o del Servizio individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con l'atto di individuazione, da allegare al quadro economico e in accordo con questo, i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo complessivo di acquisizione/realizzazione intervento (d'intesa anche con il soggetto competente in base all'organizzazione interna ove il personale individuato sia appartenente a diversa unità operativa), tenendo conto di:

- competenze professionali,
- equa ripartizione degli incarichi,

- integrazioni multidisciplinari,
- rispetto della normativa vigente in merito a limiti e vincoli derivanti dall'appartenenza a ordini professionali.

L'atto di individuazione riporta espressamente le funzioni/attività attribuite ai singoli dipendenti individuati nonché il relativo cronoprogramma.

In particolare l'atto di individuazione deve riportare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;

Il RUP può motivatamente chiedere al Responsabile della Struttura Complessa o del Servizio la sostituzione dei propri collaboratori laddove ne ravvisasse l'inadeguatezza e proporre, al completamento delle attività una variazione delle aliquote di distribuzione dell'incentivo tenendo conto dell'effettivo apporto individuale.

I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altri Enti.

L'atto di individuazione può subire modifiche nel corso della realizzazione dell'intervento, purché adeguatamente motivato, ad invarianza del fondo appostato nel quadro economico.

L'atto di individuazione deve considerare tutte le professionalità che concorrono allo svolgimento delle attività previste dalle tre fasi, ivi incluso il personale dirigenziale, ancorché escluso dalla corresponsione degli incentivi.

La proiezione delle quote di competenza del personale dirigente va a confluire nel fondo ex art. 113, comma 4, d.lgs. 50/2016, ad eccezione dei casi in cui le risorse siano derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Art. 8 Ripartizione del fondo

La ripartizione delle risorse è disciplinata dalle allegate TABELLE 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Art. 9 Erogazione delle somme

La corresponsione dell'incentivo è subordinata al preventivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti non aventi qualifica dirigenziale da parte del Responsabile Unico del Procedimento, sulla scorta dell'atto di individuazione predisposto in fase di programmazione di ogni singolo intervento e/o aggiornato in corso di realizzazione ed allegato al quadro economico del medesimo.

L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono le seguenti:

- a. 0.5% per ogni giorno di ritardo fino al massimo del 20% del valore spettante per il mancato rispetto dei tempi previsti nella programmazione imputabili agli aventi diritto
- b. riduzione della/e percentuale/i dovuta/e a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo in caso di aumento dei costi previsti nel quadro economico dei lavori o dei servizi e delle forniture imputabili agli aventi diritto,
- c. 40% compenso RUP in caso di presenza di supporto esterno al RUP (riduzione percentuale in base all'attività svolta dal RUP)

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Art. 10 Coefficienti di riduzione

Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno dell'ASST MONZA ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ASST MONZA o di altri Enti incaricati rimangono nel fondo di cui all'articolo 4.

Art. 11 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Direttore Responsabile della S.C. (in seguito "del Settore"), nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Responsabile del Settore, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Responsabile dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Responsabile del Settore assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Responsabile del Settore lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Responsabile del Settore valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Responsabile del Settore assume la determinazione di liquidazione.
- C. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il responsabile del procedimento documenta al Responsabile del Settore competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Direttore Responsabile del Settore valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Direttore Responsabile del Settore assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Responsabile al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. tempi di liquidazione sono in ogni caso conseguenti al completamento delle attività incentivate e devono di norma avvenire entro sei mesi dal loro completamento.

Art. 12 Definizione incentivo verso centrali di committenza regionale

Quando l'ASST MONZA si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, può destinare una percentuale, non oltre quella massima prescritta dalla vigente normativa nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza nella centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Regione/Azienda e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di determinazione della percentuale da destinare

Art. 13 Incentivo relativo a procedure di gara effettuate per attività centralizzate da aziende/agenzie diverse da centrali di committenza regionali/soggetti aggregatori.

(REGOLE DI SISTEMA: Per eventuali procedure centralizzate effettuate da Aziende/Agenzie l'incentivo deve sempre essere definito nei regolamenti aziendali correttamente e prudentemente graduando la quota incentivante affinché la stessa, in rapporto di grandezza, risulti inversamente proporzionale al valore dell'appalto.

Ad esempio per le procedure di gara di AREU per le postazioni di soccorso oppure per le attività dell'agenzia capofila dei progetti di distribuzione dei farmaci PHT e degli ausili per il diabete si ritiene utile prevedere dei tetti massimi che limitino l'incentivo rispetto al valore considerevole delle procedure centralizzate.)

Art. 14 Allocazione in bilancio degli incentivi per le funzioni tecniche

L'imputazione a Bilancio degli accantonamenti del fondo deve essere effettuata per anno di competenza.

La fase 1 (programmazione) e fase 2 (affidamento) devono essere imputate interamente nell'anno in cui il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa.

Nel caso di adesioni a convenzioni centralizzate la fase 1 (programmazione) verrà imputata a bilancio al momento dell'adesione alla convenzione.

La fase 3 (esecuzione) deve essere ripartita su tutta la durata del contratto imputando la quota parte ai diversi periodi/Bilanci.

Art. 15 Destinazione di eventuali risparmi ed economie da imputare alla quota parte del 20% prevista dal comma 4 art.113 D.lgs. 50/2016

Ferme le prerogative proprie dell'acquisizione di lavori, per i quali resta ferma la possibilità di rimodulazione del quadro economico nei termini di legge, si indicano le fattispecie di risparmio o economie rilevate dal dirigente o dal responsabile del servizio nella fase di accertamento delle singole quote da liquidare che vanno imputate in incremento alla parte di fondo, pari al 20%, prevista dal comma 4 e destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione in particolare informatici e in sistemi elettronici:

- Eccedenze rispetto al limite per dipendente del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- Quote di fondo spettanti per attività svolta da parte di personale con qualifica dirigenziale;
- quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima ovvero corrispondenti a prestazioni svolte dai dipendenti prive di accertamento da parte del dirigente.

Si intendono per "prestazioni prive di accertamento" sia le prestazioni per le quali il dirigente o il responsabile di servizio competente non abbia rilasciato accertamento ovvero abbia rilasciato accertamento rilevando riduzioni nel calcolo del fondo dovute a a) incrementi nei tempi o nei costi o b) non corretta esecuzione da parte del personale coinvolto.

Quote di fondo relative all'esecuzione dei contratti di acquisto di attrezzature e beni capitalizzati che si concludono con il collaudo.

Art. 16 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio on-line dell'Azienda e resta permanentemente pubblicato sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente – bandi di gara.

Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture così come previsto dall'Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dal suballegato A alla DGR 2672/ 2019.

Art. 17 Disposizioni finali

Il Direttore della struttura competente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 18 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si fa integrale rinvio alla vigente normativa nonché alle successive modifiche o integrazioni che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente regolamento.

TABELLE

(TABELLA 1): *Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori*

TABELLA PER RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 d.LGS 50/2016 PER LAVORI E OPERE

	PRESTAZIONI	A) PERCENTUALE 80%	B) RUP % A)	C) DEST. altre FIGURE % A)	D COLLAB. TECNICI % A)	E) COLLAB. AMM. % A)
1	Programmazione della spesa per investimenti	10%	45%	15%	20%	20%
2	Valutazione preventiva dei progetti	10%	50%	10%	20%	20%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%	50%	10%	20%	20%
4	Esecuzione dei contratti pubblici	10%	45%	15%	20%	20%
5	Responsabile unico del procedimento	35%	50%	10%	20%	20%
6	Direzione lavori oppure direzione dell'esecuzione	15%	15%	65%	10%	10%
7	Collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità - collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara del progetto dei tempi e costi prestabiliti	10%	15%	65%	10%	10%
	100%					

(TABELLA 2): Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

TABELLA PER RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI E FONITURE EX ART 113 D.Lgs. 50/2016

FUNZIONE AFFIDATA	FASE PROGRAMMAZIONE	FASE AFFIDAMENTO	FASE ESECUZIONE	TOTALE
	10%	35%	55%	100%
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	1%	2%	2%	5%
DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO/ASSISTENTI AL DEC/REFERENTI TECNICI			39%	39%
REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO	8%			8%
OPERATORI AMMINISTRATIVI	1%	33%	14%	48%

